



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione III[^] penale

composta dai Magistrati

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - Dott.ssa Flores TANGA | Presidente |
| - Dott.ssa Patrizia RE | Consigliere |
| - Dott. Alberto PUCCINELLI | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sulla richiesta presentata in data 30.9.2023 – *mediante il difensore* - da **HATIJA Alket** nato a Berat (Albania) il 8.12.1973, in atto detenuto presso la Casa circondariale di Viterbo;

rilevato che con tale atto HATIJA Alket ha chiesto che venga dichiarata la non esecutività della sentenza di cui *infra*, e la sua restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 cpp. *ante riforma, in ragione della data del provvedimento*, per la *proposizione* dell'impugnazione avverso la sentenza:

- emessa dal **Gip presso il Tribunale di Milano in data 13.5.2008** – divenuta definitiva il 20.4.2017 dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 30.9.2015 (*di integrale conferma*), e dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione – **di condanna alla pena di anni 20 di reclusione**, oltre alle pene accessorie di legge, per plurimi reati di cui agli artt. 73 co 6 e 80 II° co. Dpr 309/90, commessi in Albania e Italia fra il gennaio 2003 e il marzo 2004; provvedimento recepito nell'ordine di esecuzione per la carcerazione spiccato dalla Procura della Repubblica di Milano in data 18.5.2017, ed eseguito il 31 agosto 2023; e che secondo la prospettazione dell'interessato sarebbe stato conosciuto dal destinatario solo in occasione dell'arresto effettuato dalla Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino a seguito di estradizione e consegna all'Autorità Italiana dell'Hatija;

visto il parere del Procuratore Generale, datato 12.10.2023, *contrario* all'accoglimento dell'istanza, sul presupposto per cui la medesima sarebbe stata depositata il 2.10.2023 – cioè *tardivamente* rispetto alla scadenza del termine di 30 gg. per il suo deposito, da calcolarsi a partire dal 1.9.2023 (dopo la scadenza dei termini sospesi a causa del periodo feriale), che quindi sarebbe *scaduto il 1.10.2023*;

sentite le parti all'udienza del 11.12.2023, e a scioglimento della riserva ivi contratta;

preme s s o

che con tale istanza HATIJA Alket assume di essere stato compiutamente informato dell'esistenza della predetta condanna (e del compiuto iter processuale che ha condotto alla sua definitività) solo in occasione della notifica nei suoi confronti dell'ordine di esecuzione della Procura della

Repubblica di Milano, in data 6.10.2020, e che pertanto il suo ricorso in questa sede, inoltrato in via telematica il 30.9.2023, è *solo scaricato* in forma cartacea il 2.10.2023, appare tempestivo ed ammissibile; per tacere del fatto che anche considerando il calcolo effettuato dal Procuratore Generale, l'ultimo giorno utile (il 1 ottobre 2023) era festivo, e perfino un deposito considerato del 2.10.2023 sarebbe tempestivo;

Che dagli atti risulta che l'imputato è stato giudicato in entrambi i gradi in contumacia, essendo state le notifiche effettuate presso il suo difensore nominato di fiducia e presso cui aveva eletto domicilio,

che l'*estratto contumacial* risulta notificato con deposito presso il difensore;

premesso altresì che il prevenuto ha fatto presente di essere stato giudicato in Albania sulla base di documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano, ed attinenti in tutto o in parte agli stessi fatti per cui è stato giudicato in Italia; di esser stato colà condannato alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione, e di essere stato dichiarato irreperibile in Italia pochi mesi prima in occasione della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* cpp., e quindi latitante dopo l'emissione di ordinanza di custodia cautelare;

premesso ancora che il prevenuto risulta difeso fin dal primo grado da difensore di fiducia (avv. Mario Tartaglia di Milano, e domiciliato presso il medesimo in forza della Procura speciale (all. 1 delle produzioni del ricorrente in questa sede), apparentemente sottoscritta personalmente dall'Hatija in Milano il 11.6.2007, ma il ricorrente peraltro oggi nega di avere mai sottoscritto tale atto (né di essere stato a conoscenza della nomina e del patrocinio in suo favore da parte del predetto difensore, probabilmente investito dai parenti coimputati nello stesso processo, patrocinati dello stesso difensore) poiché anzi era ricercato in quel periodo sia dalle Autorità albanesi che Italiane e si trovava in Albania da tempo (cfr. anche la prodotta denuncia-querela depositata nei confronti del proprio difensore avv. Tartaglia, che va considerata anche quale sostanziale disconoscimento della propria sottoscrizione in calce alla predetta procura speciale).


Che in ogni caso l'inconsapevolezza della nomina effettuata, e l'assenza di effettiva comunicazione con il suo 'difensore' (che in seguito proponeva appello e che in quella sede - propalando la notizia che l'Hatija era in quel momento detenuto in Albania - promuoveva lo stralcio della sua posizione e un successivo giudizio di appello in cui il prevenuto compare come unico imputato) sono alla base di un *iter processuale* caratterizzato da una approssimativa e scarsa consapevolezza del prevenuto di ciò che stava accadendo nel contesto del procedimento a suo carico in Italia, ed in via formale anche da un atto di rogatori inoltrato in fase di appello non già a far presente al prevenuto *di poter esprimere la volontà di partecipare al processo o di rinunciarvi espressamente*, ma ai fini della *semplice notifica* dell'atto di citazione in appello presso l'istituto di detenzione in cui stava scontando la pena.

ritenuto

che, ai sensi dell'invocato art. 175 II° comma c.p.p., se è stata pronunciata sentenza contumaciale, l'imputato è restituito a sua richiesta nel termine per proporre impugnazione, "*salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione*".

Che nella specie vanno effettuate le seguenti valutazioni:

- a) gli elementi sopra brevemente tratteggiati persuadono che non possa concludersi che il prevenuto abbia avuto una conoscenza effettiva del procedimento a suo carico e del suo



svolgersi, se per tale si intende una conoscenza concreta dello sviluppo dei nodi procedurali, utilmente filtrata dalle informazioni ricevute dal suo difensore, e volta a consentirgli di assumere – in accordo con il proprio difensore - le iniziative più utili alla sua difesa; analogamente, la scarsa informazione ricevuta dall'Hatija circa le sua facoltà all'esordio del giudizio di appello svuotano in buona parte la legittimità del medesimo, rispetto al quale l'imputato – per i profili fin qui messi in evidenza – risulta scarsamente informato e in ogni caso non portatore di una opzione espressa e consapevole di voler *restare assente* rispetto alla sua celebrazione;

- b) nell'ambito del procedimento, sebbene possa ipotizzarsi, per semplici ragioni cronologiche, che l'irreperibilità dell'Hatija in vista delle formalità di cui all'art. 415 bis cpp. sia *volontaria (la sua detenzione in Albania inizia solo il 10.9.2008, quattro mesi dopo l'emissione della sentenza di primo grado a suo carico)*, e forse preordinata a sottrarsi anche alle iniziative cautelari che sarebbero state assunte nei suoi confronti, non vi è prova persuasiva del fatto che l'Hatija conoscesse o avesse contezza della sostanza e degli sviluppi del procedimento che ha generato da ultimo la sentenza della Corte d'Appello e quindi della Corte di cassazione a suo carico;
- c) la conoscenza da parte del prevenuto del procedimento a suo carico è stata puramente formale, e la proposizione dell'appello da parte del difensore che l'Hatija nega di avere personalmente e volontariamente officiato non è idonea a 'consumare' anche la personale e separata facoltà di appellare la sentenza di primo grado, che pertanto va riconosciuta in questa sede.

P. Q. M.

visto l'art. 175 c.p.p.

accoglie

la richiesta presentata da **HATIJA Alket** nato a Berat (Albania) il 8.12.1973; per l'effetto

dichiara

che la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Milano in data 13.5.2008 – divenuta formalmente irrevocabile il 20.4.2017 - non è divenuta definitiva nei confronti di Hatija Alket, e non può trovare esecuzione;

restituisce il prevenuto nel termine per proporre personalmente appello avverso la sentenza predetta;


Dispone conseguentemente la cessazione dell'esecuzione della pena, limitatamente a tale titolo di detenzione, ove e nei limiti in cui sia eseguita in questo momento, e la scarcerazione del prevenuto se non detenuto per altro titolo.

Ai sensi dell'art. 175 comma 8 c.p.p. previgente, dispone che ai fini della prescrizione non si tenga conto del periodo compreso tra la notifica dell'estratto contumaciale relativo alla sentenza in questione e la data di notifica del presente provvedimento.

Manda la cancelleria per la notificazione del presente provvedimento al richiedente e al suo difensore, e per la comunicazione alla Procura della Repubblica di Milano.

Milano, 11 dicembre 2023.

I Consiglieri



3

Il Presidente

